

**REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI E LA FREQUENZA
ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III
Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n.76 del giorno 08/07/2026**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vista la Legge 23/1996 “Norme per l'edilizia scolastica”;

Visto il DPR n.89 del 20/03/2009 recante il regolamento di *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione...”*;

Visto il DPR n.81 del 20/03/2009 il regolamento recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”*;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure e i criteri per l'iscrizione e l'ammissione degli alunni e delle alunne della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo ANZIO III .

Art 1 - Modalità di iscrizione per la Scuola dell'Infanzia

1 Per la Scuola dell'infanzia la domanda deve essere presentata esclusivamente in forma cartacea direttamente al personale addetto alla ricezione, negli orari di apertura dello sportello iscrizioni che saranno pubblicati sul sito dell'istituto comprensivo.

2 Il modulo sarà scaricabile dal sito dell'Istituto Comprensivo e dovrà essere compilato in ogni sua parte.

3 quanto non dichiarato in maniera completa ed esaustiva nel modulo di domanda e non autocertificato non verrà inserito nel punteggio e non potrà essere successivamente integrato e valutato.

Art. 2 – Età dei bambini e delle bambine utenti

Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia anche le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno successivo (anticipatori). Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità dei posti;
- b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- c) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Art. 3 – Graduatorie di Istituto

1. Le iscrizioni sono accolte nelle graduatorie d'istituto, distinte per

Collodi Tempo Pieno 40 ore

Collodi Tempo ridotto 25 ore

Rodari Tempo pieno 40 ore

Gli alunni anagraficamente più grandi hanno la precedenza

Art. 4 – Residenza

È favorito l'accesso dei minori con residenza anagrafica nello stradario dell'Istituto attraverso una attribuzione del punteggio sulla base della distanza dalla scuola come di seguito riportato (art.16-tabella punteggi lett.A)

FASCIA A	Entro 500 m	10 punti
FASCIA B	Entro 1 Km	8 punti
FASCIA C	Entro 1,5 Km	6 punti
FASCIA D	Entro 2 Km	4 punti
FASCIA E	Da 2 a 5 Km	2 punti
FASCIA F	Oltre 5 Km	0 punti

La distanza viene calcolata tramite la funzione "Misura Distanza" di Google Maps "a piedi".

Art. 5 – Divieto di effettuare doppia iscrizione

1. Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori debbono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica statale/comunale/paritaria. Non sarà consentita la doppia iscrizione. Qualora fosse verificato tale evento l'iscritto sarà inserito all'ultimo posto della graduatoria alla quale ha richiesto di accedere.

Art. 6 – Conferma della frequenza e trasferimenti tra scuole dell'infanzia

1. Ogni anno scolastico, nei tempi e con i modi definiti dalla direzione, i genitori dei bambini che già frequentano una scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo possono confermare la frequenza per il successivo anno scolastico nella stessa scuola;
2. Le domande di trasferimento da altra scuola (del Comune e/o fuori del Comune) pervenute nel periodo previsto per le iscrizioni al successivo anno scolastico sono accolte e inserite insieme alle nuove iscrizioni compatibilmente con i posti disponibili per la fascia di età cui appartiene il bambino nella scuola richiesta.
3. Le iscrizioni in corso di anno di minori che si trasferiscono da fuori Comune ed assumono la residenza o il domicilio nello stradario dell'istituto (come da art 17 -tabella punteggi) per necessità accertata hanno la precedenza rispetto alla lista di attesa in atto se anagraficamente più grandi altrimenti vengono inseriti a pettine .

Art. 7 – Autocertificazioni

1. Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
2. Tutti i documenti da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato di famiglia, documenti che attestino l'esistenza di condizioni che danno diritto a precedenza) sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atti di notorietà, ai sensi della vigente normativa, con esclusione delle certificazioni mediche e di quelle non certificabili ai sensi della citata normativa.
3. Le dichiarazioni prodotte o le dichiarazioni sostitutive rilasciate dovranno contenere i dati necessari alla Amministrazione per effettuare i relativi controlli.
4. Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/200, la Direzione, tramite gli uffici competenti, effettua autonomamente il controllo delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni, anche a campione, nella misura percentuale ritenuta consona e stabilita in fase di avvio del

procedimento, riservandosi di chiedere la presentazione di documenti a conferma e/o integrazione di quanto dichiarato.

5. In caso di discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato d'ufficio si procederà come segue:
 - Nel caso in cui si rilevi irregolarità od omissioni non costituenti falsità viene data notizia all'interessato/a che è tenuto a regolarizzare e/o a completare la dichiarazione, pena l'interruzione del procedimento
 - Nel caso in cui si rilevi la non veridicità di quanto dichiarato si procede ad applicare l'art. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (perseguibilità ai sensi del Codice Penale) dello stesso D.P.R.445/2000.
6. Il contenuto delle dichiarazioni è coperto dal segreto d'ufficio e trattato come previsto dal D.lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
7. Ai fini dell'attribuzione delle precedenza di cui ai successivi articoli, si considerano solamente i requisiti posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione.
8. Si ricorda che quanto non dichiarato in maniera completa ed esaustiva nel modulo di domanda e non autocertificato non verrà inserito nel punteggio e non potrà essere successivamente integrato e valutato.

Art. 8 – Valutazione delle domande

1. Per l'esame delle domande e la formazione delle tre graduatorie di ammissione è istituita la Commissione Iscrizioni presieduta dal Dirigente o dal suo delegato, responsabile del procedimento, e composta da due responsabili della ricezione delle domande. E' garantita la trasparenza delle operazioni amministrative a tutte le componenti (genitori, insegnanti della scuola) nei limiti dettati dal citato Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Per essere valutabile, ogni condizione dichiarata e/o documentata dai richiedenti, deve essere effettivamente corrispondente alla situazione esistente, ovvero attuale e documentabile entro la data del termine della presentazione della domanda di iscrizione stabilita dalla circolare ministeriale annuale.
3. Le graduatorie saranno compilate sulla base della specifica tabella dei punteggi di ammissione allegata al presente Regolamento.
4. Il minore in condizione di disabilità/invalido, ha diritto di precedenza se residente in base a quanto indicato nella sezione Tabella punteggi.
5. Se in una graduatoria, a parità di punteggio, si rendesse necessaria un'ulteriore selezione si procederà in base all'età anagrafica maggiore.
6. Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, si richiama l'attenzione sull'attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"

Art. 9 – Pubblicazione delle graduatorie

1. Le graduatorie saranno stilate dalla Commissione e saranno pubblicate sul sito della scuola solo in caso di esubero dei posti disponibili, altrimenti vengono pubblicati gli elenchi sezioni.
2. In base all'art. 32 c. 1 della L. 69/2009, la pubblicazione di atti o provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale s'intende assolta con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Art. 10 - Assicurazione

I genitori dei bambini ammessi devono, entro i termini e nelle modalità che saranno loro indicati sul Registro Elettronico e/o sul sito della scuola, provvedere al pagamento della quota assicurativa obbligatoria per l'anno scolastico per il quale si è richiesta l'iscrizione. Il pagamento dovrà essere effettuato **esclusivamente tramite la piattaforma PAGO PA**, attraverso una delle seguenti funzionalità messa a disposizione degli utenti.

Art. 11 – Lista di attesa

Contestualmente alle graduatorie di ammissione, è formulata e pubblicata (distinta) la lista di attesa di istituto formata dai nominativi dei bambini che non hanno trovato collocazione.

Da tale lista di attesa in caso di posti disponibili a seguito di eventuali rinunce sono convocati, in ordine di punteggio, i genitori dei minori per l'accettazione del posto.

La non accettazione del posto è considerata rinuncia al posto stesso, deve essere comunicata in forma scritta tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata comunicazione di non accettazione comporta l'inserimento all'ultimo posto della graduatoria di fascia di età.

Art. 12 – Frequenza ed Assenze

1. I minori verranno iscritti chiedendo di avvalersi dell'orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali o per 25 ore settimanali. La scelta dell'orario settimanale avrà valenza per il triennio, salve comprovate e motivate condizioni e salvo la disponibilità dei posti.
2. All'alunno dei 3 anni, ammesso alla frequenza per 40 ore settimanali, ad inizio anno scolastico verrà concessa l'autorizzazione temporanea all'uscita straordinaria anticipata dopo mensa, solo in caso di comprovata necessità.
3. Le famiglie dei minori ammessi alle scuole dell'infanzia sono tenute al rispetto delle regole di funzionamento delle stesse, tra cui:

- a) la presentazione alla scuola a cui l'iscritto è stato ammesso nel giorno programmato (mese di settembre) per la prima assemblea dei genitori;
- b) la presentazione alla scuola a cui l'iscritto è stato ammesso alla data prevista dal calendario di funzionamento od altrimenti concordata con le insegnanti all'inizio di ogni anno scolastico;
- c) il rispetto degli orari di funzionamento (in particolare per quanto attiene l'ingresso e l'uscita degli alunni);
- d) Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza, salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.” In caso di pediculosi la Circolare del Ministero della Sanità n.4 del 13 marzo 1998 indica restrizioni della frequenza scolastica fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante e rientro in comunità con certificato rilasciato dal medico curante/Distretto Asl;
- e) Per assenze prolungate e ingiustificate (30 giorni) la scuola si riserva la facoltà di decretare la decadenza della frequenza dell'alunno/a che ha maturato trenta giorni di assenza ingiustificati.

Art. 13 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione. La scelta ha valore per l'intero corso della scuola dell'infanzia e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Art 14 – Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.

Art 15 – Scadenario delle iscrizioni

Le date di apertura e chiusura dei termini, così come gli orari di ricevimento delle domande presso la segreteria sono comunicate ogni anno in tempi congrui, mediante pubblicazione sul sito della scuola, affissione di avvisi.

Art 16 – Tabella dei punteggi

La tabella dei punteggi di ammissione alla scuola dell'infanzia è considerata parte integrante del Regolamento.

Le informazioni sulle condizioni che determinano l'attribuzione di punteggio sono richieste alle famiglie mediante la compilazione degli allegati alla domanda.

La tabella valutazione punteggio sarà compilata solo nel caso di iscrizioni in esubero

TABELLA DI VALUTAZIONE PER ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n

	TABELLA DI VALUTAZIONE PER ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA	PUNTI
A	Il/la bambino/a è residente nello stradario: FASCIA A: Entro 500 mt	10
	FASCIA B: Entro 1 Km.	8
	FASCIA C: Entro 1,5 Km	6
	FASCIA D: Entro 2 Km	4
	FASCIA E: Da 2 a 5 Km	2
	FASCIA F: Oltre 5 Km	0
	La distanza viene calcolata tramite la funzione “Misura Distanza” di Google Maps “a piedi”..	
B	Il/la bambino/a ha un fratello/sorella frequentante una Plesso dell'Istituto Comprensivo per l'a.s. per il quale è richiesta l'iscrizione a prescindere dalla distanza di residenza dal plesso.	6 punti per il primo fratello/sorella 3 punti per gli altri
C	Il/la bambino/a è orfano di entrambi i genitori.	10
D	Il/la bambino/a è orfano di un genitore oppure è riconosciuto da un solo genitore. E' compresa la non ottemperanza degli obblighi verso il figlio da parte di uno dei genitori se documentata attraverso segnalazione del Servizio Sociale e/o con copia della sentenza del Tribunale.	8
E	Il/la bambino/a è in condizione di disabilità L.104/92 documentata dal servizio competente	8
F	Il/la bambino/a ha uno dei genitori e/o un fratello/sorella in condizione di disabilità L.104/92 documentata dal servizio competente.	6
G	Il/la bambino/a ha entrambi i genitori (coniugati, conviventi o non conviventi o in situazione di separazione) che: 1) Lavorano (anche a tempo determinato). Per il lavoro autonomo deve poter essere presentata visura camerale; 2) Sono lavoratori residenti ma con occupazione fuori Comune (documentata). Per la corretta compilazione leggere la Nota 2	9 +1 (punto 2)

H	Il/la bambino/a ha un genitore che ▪ Lavora (anche a tempo determinate) e l'altro genitore che: - E' riconosciuto da un solo genitore(famiglia monoparentale) che lavora - Oppure ha un genitore che lavora (anche a tempo determinato) e l'altro genitore che: a) E' disoccupato (iscritto alle liste di disoccupazione presso I Centri per l'impiego) b) E' cassaintegrato c) E' lavoratore in mobilità (iscritti alle liste di mobilità) d) E'uno studente (autocertificazione iscrizione Scuola/Università) e) per il genitore che lavora, se residente con sede di lavoro fuori dal Comune (documentata) Per la corretta compilazione leggere attentamente la Nota 2	7 + 1 (lett.e)
I	Il/la bambino/a ha entrambi i genitori in una delle seguenti condizioni: a) disoccupati b) cassaintegrati c) lavoratori in mobilità	6
L	Almeno un Genitore che lavora in zone circostanti il plesso richiesto entro 2 km (indicare via e n. civico nel modulo di domanda) non viene preso in considerazione il lavoro telematico/lo smart working	3
M	Presenza dei nonni residenti entro due Km dal plesso prescelto (indicare via e n. civico nel modulo di domanda)	2
N	L'iscrizione del bambino alla scuola dell'infanzia statale era stata presentata negli anni precedenti senza essere stata accolta (Nota 3).	3

N.B. Le domande pervenute da alunni anticipatori vengono postergate alle iscrizioni ordinarie.

NOTA 1 - La relativa certificazione deve essere rilasciata dai Servizi Sociali.

NOTA 2

- La condizione di “disoccupazione” (ex D.lgs.297/2022) è determinata dall'iscrizione alle apposite liste presso I Centri per l'impiego territoriali.
- L'iscrizione nelle graduatorie per assunzioni a tempo determinate c/o Pubbliche Amministrazioni è equiparata alla disoccupazione.
- Le condizioni di genitore pensionato e/o casalinga/o non danno diritto ad alcun punteggio;

La condizione del lavoratore in smart working e il telelavoro non danno diritto ad alcun punteggio aggiuntivo.

NOTA 3 – Il genitore deve precisare la scuola o l'Ente al quale a suo tempo fece domanda. Il diritto al punteggio sussiste se la domanda fu presentata entro I termini e non venne accolta per mancanza di posti disponibili; non sussiste se la domanda fu presentata dopo i termini di scadenza, oppure se il posto fu offerto e non venne accettato, oppure se la domanda di iscrizione fu presentata per bambini anticipatori.